

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione
è autorizzato a presentare al Parlamento l'unito progetto di
Legge riguardante l'istituzione di una Cassa Sociale di Maestri
Elementari per sussidi e pensioni di ritiro, a svolgerne i
motivi, ed a sostenere la Discussione.

Dato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relazione
alla Camera dei Deputati

Cassa Sociale dei Maestri Elementari
per Sussidi e Pensioni di Ritiro.

Relazione
alla Camera dei Deputati

Signori

La Legge che l'ordine di S. M. ha l'onore di
proporvi, non ha mestieri di molte parole
per esser raccomandata alla sollecita
e benigna vostra attenzione.

Agli Istitutori elementari e ~~composti~~
parte del grande ministero di morale perfezio-
namento dei popoli; Da essi i poveri
abitatori delle campagne, la più utile, la
più numerosa ^{è spesso} la più ^{gente} ~~pericolosa~~
~~ignorante~~, attingono le poche notizie che
possono a guisa di benefico lume, rischiara-
re la mente e ingentilire l'animo
^{operanti} ~~per~~ ottenebrato a spai più dalla
ignoranza che dai vizi.

Sare la ^{elementari} ~~condizione~~ dei Maestri e
tuttora peccolista; il compenso delle loro
fatiche scarso troppo e sproporzionato alla
gravità degli uffici che loro sono dalla
Civ. Comunità affidati.

In vero egli è con profonda soddisfazione
che vediamo anche in questa materia i benigni



effetti degli ordini liberi; poiché non appena
essi furono nel Regno Subalpino instaurati,
che procurarono miglioramenti notevoli nella
istruzione elementare, così per ciò che riguarda
il suo ampliarsi come per quanto concerne le
condizioni di chi è deputato ad impartirla.

Nelle Provincie e nei Comuni quasi tutte
è sorta una nobile gara di riformare le
Scuole, di fornirle di buoni insegnanti, e di
rimunerarli meno solitamente che per
passato non si solca. Il che ci dà buona
speranza che più si estenderanno gli influssi
dei liberi istituti e più costante ed universale
nascerà l'amore della popolare Istruzione
e meno gravi saranno i sacrifici che
riusciranno a farla fiorire e prosperare.

Condimento se questi sono ottimi comin-
ciamenti, non vuole taceri che troppo
siamo ancora discosti da quel meglio che
è desiderabile e possibile; e perciò ne pajono
da calieggiorare tutti quei concetti e da
arrestarsi tutte quegli spicciotti che ne
agevolano il conseguimento.

Solamente quando il nostro Dignamento
corrisponde ai suoi doveri, sentirà la propria
Dignità e la vera Dignità delle altre rispettabili,

M

potranno i Magistrati Centrali e Locali
cuiurarsi di ottenere quei frutti di sociale
perfezionamento che sono premissi in premio
del costante e operoso valore. Sclamante
quando l'Institutore sarà levato dall'abbassa-
mento in cui lo tenero le potestà esolute
e la noncuranza del mondo, sarà facile il
mantener la Disciplina, il pretervere più di
quanto oggi si avocanda e il far solido
fondamento ai gravi studi, alla coltura
media e al decoramento della misera plebe.

La patria legislazione, saviamente a mio
avviso, affida ai Comuni il debito di
provvedere alla istruzione elementare. Il
Governo non potrebbe, o mal saprebbe intram-
mettersi esattamente in questa bisogna;
e se pure il potesse, nol vorrebbe, imperocché
riuscire sommamente utile che i privati Cittadini
intendano di per se stessi all'opera pietosa,
sclendo gli uomini affezionarsi più vivamente
a ciò che fanno essi, e quello che camina le
cose conotte da altri senza il loro concorso.

Bene tenerci avveduto che lo Stato venga in
sussidio dei municipii poveri e le Provincie
con essi, ma questi sforzi rimarranno pur
sempre manchevoli in alcuna parte; poiché,

Se Comuni, Provincie e Stato insieme
aspirando, vorranno ad assegnare un
conveniente compenso ai Maestri nell'
esercizio dei loro Uffici, sarebbe in iscritta
Comanda il pretendere più innanzi; così che
la loro vecchiaja rimarra puz sempre
nuda e Deserta, la loro infermità abban-
donata e senza conforto.

No ho pensato mio medesimo che Dove
vengono meno le forze della potestà politiche
profittevolmente sottometti la forza della
volontaria associazione. Una Società cui
si iscrivano i Maestri mediante un tenue
Quitto si contratta e un lieve contributo annuo,
apicurerà ad essi una modesta pensione di
riposo, e merendo un sussidio alla famiglia
loro finché i figli dall'età siano fatti abili
a campare la vita col proprio lavoro.

Al Governo, le Provincie e i Municipii
sono chiamati a dare alla Benefica
istituzione un lieve capitale di primo
stabilimento; Ai privati è data occasione
di aiutarla con obbligazioni e lasciti. Lo Stato
ne assume la direzione e nel resto restringe
l'azione sua ad invigilare e mantenere l'
osservanza dei Capitoli Sociati.

Signori, noi abbiamo debito di assicurare la
popolare Educazione: Noi abbiamo debito
di migliorare il costume, e rafforzare la
Disciplina dei Maestri: Scegliamoli come
più si possa dal giogo del bisogno e della
miseria, guardi tentazioni sulle anime
umane: Siamo caritativi per poter essere
severi, liberali per poter essere forti.

Cassa Sociale dei Maestri Elementari per Sussidi e Pensioni di ritiro.

Articolo 1^{mo}

È instituita, sotto la Direzione Del Governo, una Società di Maestri Elementari Del Regno, la quale avrà per oggetto Di assicurare ad essi Maestri una pensione di ritiro, e in caso Di morte un Sussidio alle loro Vedove ed ai loro figli.

Art. 2.

Possono far parte Di questa Società tutti i Maestri Elementari Del Regno Stipendiati Dai Comuni.

Art. 3.

I Maestri che intendono far parte Della Società, Debbono versare Lire Dieci per Diritto Di iscrizione.
Verseranno inoltre un annuo Contributo Di Lire Cinque.

Art. 4.

Ogni Membro Della Società Dopo Trent'anni Di servizio Scolastico avrà Diritto ad una Pensione che non potrà essere minore Di Lire Cento, e non maggiore Di Lire Cento Cinquanta.

Questo minimum e questo maximum potranno essere aumentati per Regio Decreto.

La Pensione Sovraindiata sarà reversibile ai figli minori Di anni 18. che il Maestro lascia Di legittimo matrimonio, e a persona quando abbiano raggiunta l'età presetta.

La Vedova avrà Diritto ad un Sussidio Di Lire Duecento Da ripartirsi in Due anni, quando il Defunto non abbia lasciata persona chiamata a godere la pensione Di cui nel precedente alinea.

Art. 5.

Quando il Maestro morisse Dopo Quindici anni Di servizio Scolastico,



i suoi figli minori Di anni 18. avranno Diritto ad un Subsidio
corrispondente ai Due terzi Dell'annua Senzione Di titolo.

La Vedova avrà Diritto al Subsidio Di cui all'articolo 4.^o.

Art. 6.

Avranno Diritto ad un Subsidio annuo cui Membri Della Società che
Dopo Due anni Di servizio Scolastico sono però colpiti da infermità
(cui non imputabile, la quale si rende se inabile al servizio).

Art. 7.

Nuno avrà Diritto né a Senzione né a Subsidio se non farà parte Della
Società almeno Da Sei anni.

Art. 8.

Membri Della Società che bimarranno tre anni senza esercitare
effettivamente l'ufficio Di Maestro, fuori Del caso previsto Dall'
Art. 6.^o, perderanno i loro Diritti alla Senzione e al Subsidio.

Art. 9.

Lo stesso accade Di quei Maestri che bimarranno Due anni senza
pagare il loro Contributo Sociale.

Art. 10.

Stabilito per Fondo Di primo Stabilimento:

1.^o Un Subsidio Dello Stato Di Lire annue 15,000. Durativo per Sei
anni, il quale si preleverà sul Bilancio Della Pubblica Istruzione
alla Categoria Di Subsidij alle Scuole Elementari.

2.^o Un Contributo Delle Provincie Durativo pure per anni Sei nelle
proporzioni seguenti:

Le Provincie al Datto Di 60,000. anime, verseranno L. 200.

Dalle 60,000. alle 100,000. " 300.

Dalle 100,000. all'insù. " 500.

3.^o Un Contributo Di Comuni Durativo pure per sei anni, e
stabilito nelle proporzioni seguenti:

I Comuni al Datto Di 1,000. anime, verseranno L. 15.

Dalle 1,000. alle 3,000. " 20.

Dalle 3000. alle 5000.	25.
Dalle 5000. alle 10000.	40.
Dalle 10000. alle 15000.	50.
Dalle 15000. alle 20000.	70.
Dalle 20000. alle 40000.	100.
Dalle 40000. all' insu.	150.

Art. 11.

I Fondi di primo Stabilimento, e Diritti d'iscrizione, e Cinque sesti almeno del Contributo di primi sei anni della formazione della Società saranno Capitalizzati e investiti in rendite dello Stato.

Art. 12.

L'Amministrazione dei Fondi Sociali è posta sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze.

Art. 13.

Le Domande per Pensioni o Sussidj saranno trasmesse ai Provveditori Provinciali agli Studi, i quali esamineranno i Documenti di cui sono corredate e ne riferiranno al Ministro della pubblica istruzione. Questo Parà al Ministero delle Finanze il nome dei Pensionati e dei Sussidiati.

Art. 14.

Diritti d'iscrizione e le Quote annue saranno versati a mani dell'Esattore Mandamentale o delle Tesorerie Provinciali, che ne spediscono apposita ricevuta.

Art. 15.

La Società con Stabilita è autorizzata a ricevere obbligazioni e lasciti che verranno Capitalizzati come sopra.

Art. 16.

Nel caso che la Società venisse a cessare, i Fondi di sua spettanza dovranno essere erogati a totale beneficio dell'Istruzione Elementare.